

26 FEBBRAIO 2024

### AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

**OGGETTO: SETTORE ASSISTENZA: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA AGENZIA DELLE ENTRATE E OPERA UNIVERSITARIA PER IL CONTROLLO FORMALE SULLA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI DICHIARATE DAGLI STUDENTI CHE PARTECIPANO A BANDI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO/CONTRIBUTI GESTITI DA OPERA UNIVERSITARIA**

Premesso che:

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” disciplina gli interventi della Provincia Autonoma di Trento “*rivolti a favorire il più largo accesso all’istruzione superiore e a consentire il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi*”;

la medesima legge provinciale disciplina anche il funzionamento di Opera universitaria di Trento, quale ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento che, ai sensi della legge provinciale 3/2006, svolge “*attività di supporto e assistenza allo studio universitario*”;

l’art. 4 della sopra richiamata legge provinciale 9/91 attribuisce a Opera Universitaria di Trento l’erogazione di “*tutti i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari*” e il successivo art. 17, comma 3, stabilisce che gli interventi riguardanti “*i servizi abitativi, gli assegni e le borse di studio sono erogati con procedure concorsuali di selezione, secondo le modalità ed in base ai requisiti prescritti dai relativi bandi di concorso*”;

il Dlgs 68/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” contiene la normativa vigente in materia di diritto allo studio;

all’art. 10, comma 1, del sopra citato decreto si stabilisce che gli enti “*procedono al controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell’Agenzia delle entrate. A tale fine, alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti erogatori dei servizi, è data facoltà di accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione, al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell’Agenzia delle entrate*”;

il comma 3 del medesimo art. 10 prevede che “*chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa*”

*consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato”;*

il DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” all’art. 8 “Prestazioni per il diritto allo studio universitario” disciplina le modalità di composizione del nucleo familiare.

All’art. 10 del sopra richiamato DPCM 159/2013 “Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) viene definito il periodo di validità e la composizione della Dsu ai fini del calcolo dell’ISEE.

L’art. 11 del medesimo decreto “Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE” disciplina che *“gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci”.*

Vista la deliberazione n. 29 di data 8 novembre 2010 con cui Opera definisce le modalità di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà;

considerata la necessità di Opera Universitaria di effettuare verifiche delle autodichiarazioni e autocertificazioni prodotte dagli studenti in sede di presentazione delle domande per il conferimento di borse di studio ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;

considerato che presso l’Agenzia delle Entrate è istituito il servizio di cooperazione informatica il quale consente l’accesso ai dati anagrafici, reddituali e degli atti del registro ai fini del controllo formale sulla veridicità delle informazioni dichiarate da studenti che partecipano a bandi per l’erogazione di borse di studio/contributi gestiti da Opera Universitaria;

visto il c. 3 dell’art. 4 del Regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455 che prevede quanto segue: *“Ferma restando la rappresentanza generale dell'Opera, le funzioni amministrative del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la stipula dei contratti, sono attribuite al direttore”;*

considerato che l’autorizzazione alla stipula della presente convenzione è una funzione amministrativa che quindi in conformità al regolamento di cui sopra spetta al direttore dell’ente, con il presente provvedimento se ne autorizza la stipula che verrà effettuata dalla presidente in qualità di Legale rappresentante;

con il presente provvedimento si autorizza la sottoscrizione della convenzione in oggetto, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (all. 1), al fine di consentire ad Opera Universitaria di verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli studenti beneficiari di interventi di cui al d.lgs 68/2012 secondo le modalità definite con deliberazione n. 29/2010.

Con il presente provvedimento si individua il Direttore di Opera, dott. Gianni Voltolini, quale soggetto “Responsabile dello scambio dati” e “Supervisore”, come previsto in Convenzione.

Si specifica che il presente provvedimento non necessita né dell’acquisizione del CIG né dell’acquisizione del CUP non rientrando nel campo di applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 e dell’art.11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in quanto non vi sono oneri a carico dell’Ente.

Si dà atto che nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il D. Lgs. n. 68 di data 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo»;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la convenzione e i relativi allegati tra l’Agenzia delle Entrate e Opera Universitaria per la verifica dei dati anagrafici, reddituali e degli atti del registro ai fini del controllo formale sulla veridicità delle informazioni dichiarate da studenti che partecipano a bandi per l’erogazione di borse di studio/contributi gestiti da Opera, che vengono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale (All. 1);
2. di prendere atto che il Direttore di Opera, dott. Gianni Voltolini, viene individuato quale soggetto “Responsabile dello scambio dati” e “Supervisore”, come previsto in Convenzione;
3. di prendere atto che la Convenzione decorre dalla data di stipula dello stesso ed ha durata pari a cinque anni;

4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente per cui non si rende necessaria l'acquisizione del CUP non rientrando in ambito di applicazione dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificata con D.L. 76/2020.

IL DIRETTORE  
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---

(GM/ldp)